

ACCORDO QUADRO

Tra

ACLI – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (di seguito denominata ACLI) CF 80053230589, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Marcora n.18-20, rappresentata da ROBERTO ROSSINI nato a BRESCIA (BS) il 30/12/1964, domiciliato per la carica presso la sede legale ACLI

E

Confederazione Cooperative Italiane, con sede legale in Roma, via Torino 146, CF 80156250583, di seguito indicata CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente MAURIZIO GARDINI, nato a Forlì il 13/12/1959 e domiciliato per la carica presso la sede legale di Confcooperative.

Premesso che

Le ACLI sono una associazione di promozione sociale che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi, con i quali opera o ai quali si rivolge.

Le ACLI operano per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi.

Confcooperative è una Associazione Nazionale Autonoma di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Revisione del Movimento Cooperativo, senza fini di lucro, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art.5 del D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947, N. 1577 e delle Imprese Sociali, presente nel CNEL, che ispira la sua azione ai principi e alla tradizione sociale cristiana.

Tenuto conto che

Le ACLI, per il conseguimento delle proprie finalità, hanno nel tempo promosso associazioni, imprese, tra cui:

- a) il Patronato ACLI, attivo nel patrocinio e tutela previdenziale e socio-assistenziale;
- b) il Centro Assistenza Fiscale (CAF) ACLI, attivo nell'assistenza e tutela fiscale;
- c) ACLI IN FAMIGLIA (AIF) attivo nei servizi per le famiglie che hanno necessità di attivare e gestire i rapporti di lavoro con collaboratrici domestiche e assistenti famigliari.



Confcooperative ha sviluppato nel tempo una cultura d'impresa basata sui servizi alle cooperative, ad altre forme di imprese "sociali", singole o associate, azioni attraverso le quali intende promuovere la conoscenza e la diffusione della cooperazione e del modello cooperativo per l'autoorganizzazione dei cittadini e renderli protagonisti di risposte ai bisogni delle Comunità e Territori.

Confcooperative attraverso le Federazioni di settore, il Credito Cooperativo, il Fondo Mutualistico e le società di sistema collegate agisce per qualificare la rappresentanza e per rispondere ai bisogni delle associate e di tutti i soci che queste rappresentano, promuovendo soggetti in grado di organizzare, tra l'altro, l'offerta a partire dai settori assicurativo, della mutua e della previdenza complementare, dell'energia, del welfare.

Confcooperative intende offrire alle persone fisiche ed ai loro familiari che operano ad ogni livello negli enti ad essa associati (Enti Cooperative e mutualistici e loro Consorzi, Imprese Sociali, ecc.) una serie di servizi informativi e consulenziali, di natura sociale, assistenziale, previdenziale e fiscale.

Considerato che

Acli e Confcooperative dispongono sul territorio Nazionale di un'ampia, qualificata e articolata rete di punti di assistenza per la fornitura di servizi tra loro diversi e complementari;
che tra Acli e Confcooperative è sorta l'intenzione di sviluppare una collaborazione con l'obiettivo di implementare l'offerta di reciproci servizi verso i propri associati;

Tutto ciò premesso

ACLI e Confcooperative, di seguito denominate anche "le Parti"

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.



Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Accordo quadro ha come oggetto la creazione tra i firmatari, di una sinergia finalizzata all'erogazione di servizi e prestazioni che direttamente o per il tramite delle proprie strutture sono disponibili per le rispettive basi associative e per i cittadini.

Attraverso i Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI o ad esse aderenti potrà essere disponibile per Confcooperative, per le sue strutture territoriali e per Soci informazioni, assistenza e tutela in ambito previdenziale e socio-assistenziale, assistenza e tutela fiscale per le persone fisiche, gestione dei rapporti di lavoro con collaboratrici domestiche e assistenti familiari.

Attraverso le Federazioni di Settore e mediante tutti gli Enti e società collegate a Confcooperative, potranno essere messe a disposizione di ACLI e delle sue strutture Nazionali e territoriali servizi, informazioni, assistenza e gestione per la promozione in primis di cooperative oltre che a servizi di welfare aziendale con gli strumenti ad esso connesso, di acquisti collettivi quali ad esempio nel campo dell'energia.

Articolo 2 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Art. 3 – Referenti


Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 4 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipula con rinnovo automatico salvo disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.



Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento.


Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali n°679/2016, al d.lgs. 196/2003 così come novellato dal d.lgs. 101/2018.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'ambito degli accordi attuativi di cui all'art. 2 verranno definiti di volta in volta gli specifici ruoli ed oneri di ciascuno in ordine al trattamento dei dati personali.

Le parti si autorizzano reciprocamente a rendere noto sui propri siti istituzionali la presente convenzione ed a pubblicare sui medesimi siti, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 13 novembre 2019

ACLI
Il Presidente
(Roberto Rossini)


CONFCOOPERATIVE
Il Presidente
(Maurizio Gardini)
